

presentate informazioni a sostegno. Si confermano comunque le altre conclusioni sul valore normale, di cui ai considerando 11 e 12 del regolamento provvisorio.

b) Prezzi all'esportazione, confronto

- (11) In mancanza di osservazioni al riguardo, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando 13 e 14 del regolamento provvisorio.

c) Margine di dumping

- (12) In mancanza di osservazioni sulla metodologia utilizzata per calcolare il margine di dumping, si conferma la metodologia illustrata al considerando 15 del regolamento provvisorio. Il margine di dumping definitivo così ottenuto per il produttore esportatore che ha collaborato, espresso in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, è del 9,7 %.

Visto che l'unico produttore esportatore noto rappresentava tutte le esportazioni algerine del prodotto in esame nella Comunità, il margine di dumping residuo viene fissato allo stesso livello.

2. Lituania

a) Valore normale

- (13) Il produttore lituano ha contestato le conclusioni provvisorie della Commissione affermando che il suo valore normale, costruito in mancanza di vendite del prodotto in esame sul mercato interno, era troppo elevato e aveva dato luogo ad un margine di dumping eccessivo (7,6 %). Esso ha dichiarato in particolare che le sue spese generali, amministrative e di vendita erano state sopravvalutate e ricavate da una serie di conti (contabilità certificata per il 1998) diversa da quella utilizzata per calcolare i costi di produzione (contabilità di gestione interna riguardante il periodo dell'inchiesta, dal giugno 1998 al maggio 1999), il che ha falsato i risultati.
- (14) In mancanza di vendite del prodotto in esame sul mercato interno, si è dovuto determinare l'importo delle spese generali, amministrative e di vendita a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 384/96 (in prosieguo: «regolamento di base»). Non potendo utilizzare le spese generali, amministrative e di vendita di altri produttori lituani, l'importo delle spese generali, amministrative e di vendita per l'unico produttore lituano è stato determinato in base «alle spese sostenute dall'esportatore o dal produttore in questione sul mercato interno del paese di origine per la stessa categoria generale di prodotti». Va sottolineato al riguardo che nella sua risposta iniziale al questionario la società non aveva fornito alcuna informazione sulle sue spese generali, amministrative e di vendita. Questi dati, che in realtà sono stati forniti solo in seguito ad un sollecito della Commissione, sono risultati non solo inesatti, ma incompleti, poiché non comprensivi delle spese di finan-

ziamento. Si è pertanto ritenuto opportuno basarsi, per la determinazione provvisoria, su una fonte attendibile (contabilità certificata per il 1998).

- (15) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, le spese generali, amministrative e di vendita sono state ricalcolate in base alla stessa contabilità di gestione interna utilizzata nelle conclusioni provvisorie per determinare i costi di fabbricazione del prodotto in esame. Avendo chiesto ulteriori chiarimenti sui dati della società e riesaminato tutte le informazioni ottenute dall'inizio dell'inchiesta, la Commissione ha concluso che i dati forniti costituivano effettivamente una base attendibile. Il valore normale è stato quindi ridotto in funzione delle spese generali, amministrative e di vendita ricalcolate.
- (16) Il produttore lituano è stato informato delle conclusioni definitive e non ha sollevato obiezioni.

La società ha contestato globalmente il metodo riveduto che, a suo parere, aveva dato luogo a certe incongruenze poiché la contabilità utilizzata per determinare le spese generali, amministrative e di vendita era incompleta o inesatta. A tale riguardo, va osservato che si tratta della stessa contabilità utilizzata per determinare i costi di fabbricazione, che la società non aveva contestato nella fase provvisoria e di cui aveva addirittura caldeggiato l'uso per la determinazione delle spese generali, amministrative e di vendita.

La società ha poi presentato un certo numero di argomentazioni specifiche. In primo luogo, la contabilità di gestione interna riguardante il periodo dell'inchiesta avrebbe sottovalutato sia il fatturato totale che quello interno. L'argomentazione è stata respinta perché pur avendo tutto il tempo, una volta iniziata l'inchiesta, di fornire un quadro preciso e completo della situazione, la società aveva accennato alla possibile inesattezza dei dati solo quando aveva deciso di contestare le conclusioni definitive, e anche allora non aveva dato spiegazioni circa le incongruenze relative al fatturato.

In secondo luogo, la società ha dichiarato che la contabilità di gestione aveva sottovalutato le sue spese generali, amministrative e di vendita all'esportazione, poiché non aveva tenuto conto delle spese generali, amministrative e di vendita per l'esportazione verso mercati diversi da quello comunitario; la Commissione, quindi, avrebbe dovuto detrarre un importo considerevole dalle spese generali, amministrative e di vendita onde calcolarne esattamente l'importo di dette spese a livello interno. L'argomentazione è stata respinta perché le spese in questione rappresentavano una percentuale estremamente elevata del ricavo delle esportazioni su questi altri mercati rispetto alle esportazioni nella Comunità, perché quest'incongruenza non era stata segnalata nelle fasi precedenti del procedimento e perché non erano state fornite spiegazioni circa la mancata inclusione di queste spese nella contabilità di gestione.